

# Il pubblico impiego nella Finanziaria 2008

**Armando Montemarano** *Senior partner dello Studio Montemarano, avvocati e commercialisti in Roma, Milano e Bologna*

*Novità poco incisive caratterizzano la Finanziaria che non contiene misure efficaci per avviare l'indispensabile modernizzazione delle Amministrazioni pubbliche*

Nell'intervento al Senato del 19 dicembre 2007 il Ministro dell'economia, illustrando la Finanziaria 2008, ha affermato che il pubblico impiego va ripensato «puntando ad uno snellimento delle strutture ridondanti e potenziando quelle più importanti in termini di servizi ai cittadini». Ridurre, dunque, le inefficienze negli ospedali, nelle scuole, nei Ministeri, negli uffici delle amministrazioni locali, nei Tribunali; in una parola: modernizzare la Pubblica amministrazione. E il Ministro ha chiarito: «I prossimi mesi ci vedranno impegnati ad impostare i lavori per la conduzione della finanza pubblica nei prossimi tre anni».

La disamina della Finanziaria gli dà senz'altro ragione: alla modernizzazione del pubblico impiego si provvederà nel prossimo triennio, perché di essa in questa legge non vi è traccia.

Frammentari interventi di stabilizzazione di rapporti precari, possibilità di qualche assunzione elargite a pioggia alle varie Amministrazioni, flosse programmazioni di mobilità in relazione alla soppressione di enti ed organismi, ricadute sulla gestione del personale pubblico dell'istituzione di un appena abbozzato sistema di controllo dei prezzi, deboli norme dirette a contenere la spesa per il trattamento economico accessorio, «stretta» sui rapporti consuntivi: a ciò si riducono, in buona sostanza, le previsioni in materia di dipendenti delle Pubbliche amministrazioni.

Una sola novità rilevante di stampo ordinamentale: l'argine posto, con la riforma dell'art. 36, Dlgs 30 marzo 2001, n. 165, al reclutamento realizzato di fatto nel pubblico impiego mediante il ricorso al lavoro flessibile, che ha consentito negli ultimi tempi di aggirare in qualche misura le norme sul blocco delle assunzioni e sull'individuazione mediante pubblici concorsi, prove selettive, o altri strumenti pubblicistici, dei lavoratori da assumere.

## Limitazione del lavoro flessibile

**Contratti di lavoro tipici** - L'art. 36 del Dlgs n. 165/2001, nell'ottica della riconduzione del pubblico impiego nell'alveo della disciplina generale dei rapporti di lavoro, consentiva alle Pubbliche amministrazioni di avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.

L'art. 3, comma 79, della Finanziaria lo innova ora radicalmente, sancendo il principio opposto: le Pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa (se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi, fatte salve le sostituzioni per maternità relativamente alle autonomie territoriali). Impone poi, per quanto attiene ai contratti a termine che trovano la causa giustificatrice in ragioni sostitutive, che il provvedimento di assunzione contenga l'indicazione del nominativo della persona da sostituire. In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l'utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale.

Le amministrazioni, per far fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali, devono necessariamente ricorrere all'assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni, per un periodo non superiore a sei mesi, non rinnovabile.

Queste nuove disposizioni non potranno essere derogate neppure dalla contrattazione collettiva. Finanche l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili sarà monitorato, in quanto le Amministrazioni pubbliche dovranno trasmettere al Dipartimento della funzione pubblica e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le relative convenzioni.

In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle Pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.

Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, se la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. Non solo: quando avessero operato in violazione di tali disposizioni, non potranno effettuare assunzioni ad alcun titolo per il triennio successivo. La violazione delle disposizioni sul divieto di utilizzo del lavoro flessibile è causa di nullità del provvedimento. Non vi è motivo di ritenere che la norma sopravvenuta possa far mutare l'indirizzo interpretativo secondo cui la nullità del rapporto non vale ad infirmare il diritto al riconoscimento della sussistenza di fatto del rapporto di impiego, alla luce del disposto dell'art. 2126 c.c., per il quale, salvi i casi dell'illiceità della causa o dell'oggetto, la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non producono effetto per il periodo nel quale il rapporto ha avuto esecuzione.

**Contratti di lavoro flessibili** - Le nuove disposizioni sul divieto di utilizzo del lavoro flessibile non si applicano agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri ed a quelli posti alle dirette dipendenze del Sindaco, del presidente della Provincia, della Giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge. Sono, poi, esclusi dal divieto i contratti relativi agli incarichi dirigenziali ed alla preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle Amministrazioni pubbliche, compresi i nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici.

Possono comunque avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile:

a) gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno e che comunque abbiano una dotazione organica non superiore alle 15 unità, oltre che per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi, per la sostituzione di lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sostituzione;

b) gli enti del Servizio sanitario nazionale, in relazione al personale medico, con esclusivo riferimento alle figure infungibili, al personale infermieristico ed al personale di supporto alle attività infermieristiche, oltre che per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi, per la sostituzione di lavoratori assenti o cessati dal servizio, limitatamente ai casi in cui ricorrano urgenti e indifferibili esigenze correlate all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, compatibilmente con i vincoli previsti in materia di contenimento della spesa di personale (art. 2, comma 565, Finanziaria 2007);

c) le Pubbliche amministrazioni, per lo svolgimento di programmi o attività i cui oneri siano finan-

ziati con fondi dell'Unione europea e del Fondo per le aree sottoutilizzate;

d) le Università e gli enti di ricerca, per lo svolgimento di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle Università;

e) gli enti del Servizio sanitario nazionale, per lo svolgimento di progetti di ricerca a carico di finanziamenti comunitari o privati (art. 2, comma 565, lett. b, secondo periodo, Finanziaria 2007);

f) l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (Apat), fino al 31 dicembre 2008, per sopperire alle carenze di organico e per far fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse alla protezione civile, limitatamente al personale in servizio, con contratto a tempo determinato o con contratti di collaborazione, alla data del 28 settembre 2007, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata nell'anno 2007 (art. 3, comma 99, Finanziaria 2008).

L'art. 3, commi 90-92, consente alle Amministrazioni pubbliche interessate alla programmazione triennale della stabilizzazione dei precari, nel rispetto dei vincoli finanziari e di bilancio previsti dalla legislazione vigente, di continuare ad avvalersi, nelle more del processo programmato, del personale assunto con contratto a tempo determinato (art. 2, commi 529 e 560, Finanziaria 2007).

Sempre in tema di flessibilità, disposizioni di rilievo sono quelle dettate dall'art. 3, commi 99 e 100: la prima proroga al 31 dicembre 2008 i contratti di formazione e lavoro (art. 2, comma 528, Finanziaria 2007) non convertiti entro il 31 dicembre 2007; la seconda statuisce che per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni; in caso di assunzione di personale a tempo pieno, è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta.

L'art. 3, comma 85, esclude il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale dall'ambito di efficacia dell'art. 7, Dlgs 8 aprile 2003, n. 66, il quale, in attuazione delle direttive 93/104/Ce e 2000/34/Ce concernenti l'organizzazione dell'orario di lavoro, stabilisce il diritto dei lavoratori a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro, da fruire in modo consecutivo, fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata; per questo personale si deve fare riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, seppure

nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Altra disposizione specifica è quella dettata dall'art. 2, comma 84, al fine di garantire la continuità dei servizi di assistenza e di vigilanza nei confronti dei minorenni collocati, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, nelle Comunità dell'amministrazione della giustizia minorile; essa prevede la corresponsione al personale appartenente ai profili di operatore e di assistente di vigilanza, in presenza di articolazioni di orario, dell'indennità di turnazione prevista dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri, con modalità e criteri che vanno stabiliti in sede di contrattazione integrativa.

### Misure di mobilità

**Esuberi di personale** - L'art. 3, commi 124-127, per rispondere alle esigenze di garantire la ricollocazione di dipendenti pubblici in situazioni di esubero e la funzionalità degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli altri enti del pubblico impiego contrattualizzato, stabilisce che il Dipartimento della funzione pubblica ed il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato possono autorizzare la stipulazione di accordi di mobilità, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale presso uffici che presentino consistenti vacanze di organico, per il biennio 2008-2009, in base alla verifica della compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica delle richieste di autorizzazione a nuove assunzioni presentate dalle amministrazioni, corredate dai documenti di programmazione dei fabbisogni. Tali accordi dovranno definire modalità e criteri dei trasferimenti, nonché eventuali percorsi di formazione, da attuare nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto delle vigenti normative, anche contrattuali. Presso il Dipartimento della funzione pubblica viene istituita la banca dati informatica finalizzata all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità.

**Riordino e soppressione di enti pubblici** - Con uno o più regolamenti, da emanare entro il termine di 180 giorni su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e del Ministro per l'attuazione del programma di governo, di concerto con il Ministro dell'economia e con il Ministro o i Ministri interessati, sentite le Organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture am-

ministrative pubbliche statali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;
  - b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi;
  - c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle Regioni o agli enti locali;
  - d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30%, con salvezza della funzionalità degli organi;
  - e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione, in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa;
  - f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato;
  - g) trasferimento all'amministrazione che riveste preminente competenza nella materia delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi.
- Con distinto regolamento sarà poi stabilita l'attribuzione delle funzioni degli enti soppressi che debbono essere mantenute all'amministrazione che riveste primaria competenza nella materia, ed è disciplinata la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sarà disciplinata la destinazione del personale degli enti soppressi. Sugli schemi di decreto dovrà essere acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si dovranno esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione; trascorso tale termine, i decreti potranno comunque essere adottati.

Sono inoltre soppressi altri soggetti ricompresi in apposito elenco (allegato A alla Finanziaria), che non sono oggetto dei predetti regolamenti.

**Riduzione delle Comunità montane** - L'art. 2, comma 17, stabilisce che le Regioni provvedano entro sei mesi con proprie leggi, sentiti i Consigli delle autonomie locali, al riordino della disciplina

delle Comunità montane, in modo da ridurre la spesa corrente per il loro funzionamento, includendo nelle relative misure la riduzione del numero complessivo di queste comunità, sulla base di indicatori fisico-geografici, demografici e socio-economici (dimensione territoriale, dimensione demografica, indice di vecchiaia, reddito medio *pro capite*, acclività dei terreni, altimetria del territorio comunale con riferimento all'arco alpino e alla dorsale appenninica, livello dei servizi, distanza dal capoluogo di Provincia e delle attività produttive extra-agricole). Il successivo comma prevede che le Regioni disciplinino gli effetti conseguenti all'applicazione di tali disposizioni, ed in particolare alla soppressione delle Comunità montane, anche con riguardo alla ripartizione delle risorse umane, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore della Finanziaria. Sino all'adozione o comunque in mancanza delle predette discipline regionali, i Comuni succedono alla comunità montana soppressa in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva. Analoghe misure di mobilità saranno imposte dall'attuazione del comma 34, che impone ai Comuni ed alle Province di provvedere alla soppressione degli enti, agenzie ed organismi, comunque denominati, istituiti dai medesimi enti locali nell'ambito della rispettiva potestà regolamentare e titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle svolte dagli stessi enti locali.

**Enti a partecipazione pubblica** - L'art. 3, comma 30, prevede che le Amministrazioni pubbliche che costituiscono società o enti, comunque denominati, o assumono partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento, devono adottare, sentite le Organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti di trasferimento delle risorse umane (oltreché finanziarie e strumentali) in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante i soggetti in questione e provvedere alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica. Fino al perfezionamento di questi ultimi provvedimenti, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre dell'anno precedente all'istituzione degli enti o all'assunzione delle partecipazioni, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale, diminuito delle unità di personale effettivamente trasferito. I collegi

dei revisori e gli organi di controllo interno delle amministrazioni e dei soggetti interessati da tali processi dovranno asseverare il trasferimento delle risorse umane e trasmettere una relazione al Dipartimento della funzione pubblica e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, segnalando eventuali inadempimenti anche alle sezioni competenti della Corte dei conti.

**Sistema di controllo dei prezzi** - Il personale delle Camere di commercio potrà essere chiamato a far fronte alle attività connesse al sistema di controllo dei prezzi istituito dall'art. 2, commi 201-208. Ciascuna Camera di commercio dovrà rendere noto al pubblico il proprio «Ufficio prezzi», che riceverà segnalazioni e verificherà le dinamiche concernenti le variazioni dei prezzi di beni e servizi praticati ai consumatori finali. Lo svolgimento delle attività di verifica può essere disciplinato da convenzioni non onerose stipulate fra le Camere di commercio, i Comuni e gli altri enti interessati e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, che individuano anche le modalità di rilevazione e di messa a disposizione dei consumatori, pure in forma comparata, delle tariffe e dei prezzi rilevati. La Conferenza unificata potrà disciplinare, d'intesa con l'Unioncamere, l'Anci e i Ministeri dello sviluppo economico, delle politiche agricole, dell'interno e dell'economia, la convenzione tipo e le procedure standard. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito, poi, il «Garante per la sorveglianza dei prezzi», che sovrintende alla tenuta ed elaborazione delle informazioni richieste agli «Uffici prezzi» delle Camere di commercio, all'Istat, ai competenti uffici del Ministero delle politiche agricole, nonché, quanto ai servizi di pubblica utilità, al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica; dovrà pure rendere note queste informazioni in forma comparata e telematica, avvalendosi del «portale delle imprese», gestito in rete nell'ambito delle proprie risorse dalle Camere di commercio, che svolge servizio unicamente informativo ed assume il nome di «portale delle imprese, dei consumatori e dei prezzi». Il Garante sarà nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, tra i dirigenti di prima fascia del Ministero dello sviluppo economico e si dovrà avvalere per il proprio funzionamento delle strutture del medesimo Ministero, svolgendo i suoi compiti senza compenso e mantenendo le proprie funzioni; l'incarico ha la durata di tre anni. Il Garante riferisce le dinamiche e le eventuali anomalie dei prezzi al Ministro dello sviluppo economico che provvede, se necessario, alla formulazione di proposte normative e di segnalazioni all'Au-

torità garante della concorrenza e del mercato. Le informazioni riferite ai prezzi al consumo, anche nominative, sono in ogni caso sottratte alla disciplina di tutela in materia di riservatezza dei dati personali.

**Uffici di diretta collaborazione** - L'art. 4, comma 4, Dlgs n. 165/2001 impone alle Amministrazioni pubbliche, i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, di adeguare i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. L'art. 2, comma 640, vieta ora a queste stesse Amministrazioni di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente. Alla scadenza del rispettivo incarico, i vertici degli uffici di diretta collaborazione istituiti alla data di entrata in vigore della Finanziaria presso tali Amministrazioni decadono e il personale appartenente ai ruoli della Pubblica amministrazione, compresi i dirigenti, è riassegnato secondo le procedure ordinarie.

**Situazioni specifiche** - Altre misure di mobilità riguardano situazioni specifiche:

a) *dirigenti generali di P.S.*: l'art. 2, comma 92, nel sopprimere la qualifica di dirigente generale di Pubblica sicurezza e le corrispondenti posizioni di organico di livello B, stabilisce che i dirigenti che rivestivano la predetta qualifica alla data del 31 dicembre 2007 sono inquadrati, a decorrere dal giorno successivo, nella qualifica di Prefetto e collocati in un ruolo ad esaurimento soprannumerario, riassorbibile all'atto del collocamento a riposo; agli stessi è comunque garantito l'impiego sino alla cessazione del servizio;

b) *Poste e Poligrafico dello Stato*: l'art. 3, comma 111, prevede che per l'anno 2008 il personale appartenente a Poste italiane Spa, già dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, ed il personale dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa, già dipendente dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, il cui comando presso uffici delle Pubbliche amministrazioni sia stato già prorogato per l'anno 2007, può essere inquadrato nei ruoli delle Amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso le Amministrazioni del pubblico impiego contrattualizzato, nei limiti dei posti di organico, mediante passaggio diretto, mobilità collettiva o messa in disponibilità; i relativi provvedimenti di comando sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008;

c) *Ministero degli esteri*: l'art. 3, comma 114, prevede che con decreto ministeriale si provveda a disciplinare l'utilizzazione degli esperti tratti da

personale dello Stato o di enti pubblici appartenenti a carriere direttive o di uguale rango (art. 168, Dpr 5 gennaio 1967, n. 18), i quali, sulla base di motivate esigenze manifestate da parte di Amministrazioni pubbliche, può essere inviato in missione temporanea presso le rappresentanze diplomatiche e consolari con oneri, diretti e indiretti, a carico della stessa amministrazione proponente, per l'espletamento di compiti che richiedono particolare competenza tecnica, e che non possono essere svolti dal personale inviato all'estero, nonché di altre specifiche discipline di settore concernenti il Ministero degli affari esteri;

d) *Ministero della giustizia*: l'art. 3, comma 128, prevede che per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari, il Ministero della giustizia è autorizzato a coprire, per gli anni 2008, 2009 e 2010, i posti vacanti mediante il ricorso alle procedure di mobilità, anche intercompartimentale, di personale appartenente ad amministrazioni sottoposte ad una disciplina limitativa delle assunzioni; le procedure di mobilità sono attivate, ove possibile, a seguito degli accordi di mobilità intercompartimentale, la cui sottoscrizione costituisce espressione del consenso al trasferimento del proprio personale per passaggio diretto; lo stesso Ministero è autorizzato a coprire temporaneamente i posti vacanti negli uffici giudiziari mediante l'utilizzazione in posizione di comando di personale di altre Pubbliche amministrazioni, anche di diverso comparto, secondo le vigenti disposizioni contrattuali;

e) *Cassa previdenza sportivi*: l'art. 28, Dl 1° ottobre 2007, n. 159 (collegato alla Finanziaria), nel sopprimere la Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (Sportass) stabilisce che l'Inps subentra in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo previdenziale, incluso il Fondo dei medagliati olimpici, e che l'Inail subentra in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo assicurativo; il personale in servizio alle dipendenze della Sportass è provvisoriamente trasferito alle dipendenze dell'Inps fino all'emanazione dei decreti che ne definiranno le modalità; il trasferimento del personale non comporta, in ogni caso, l'istituzione di strutture dirigenziali presso l'Istituto previdenziale di destinazione;

f) *Croce Rossa*: l'art. 2, comma 373, dispone che per assicurare l'espletamento delle attività che l'Associazione italiana della Croce Rossa svolge in regime convenzionale nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati sulla base delle convenzioni sono confermati per la durata delle convenzioni medesime; in tutti gli altri casi restano ferme le limitazioni innovativamente introdotte in materia di lavoro flessibile;

g) *Agenzia del territorio*: l'art. 1, comma 199, della Finanziaria 2007 consentiva all'Agenzia del territorio di assegnare dipendenti ai Comuni, anche mediante distacco, per fornire loro assistenza e supporto nelle attività di specifica formazione del personale comunale; l'art. 1, comma 358, stabilisce ora che il distacco va disposto con oneri a carico del distaccante, sicché, secondo le norme generali (art. 30, comma 2, Dlgs 10 settembre 2003, n. 276), è l'Agenzia a restare responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.

### Misure di stabilizzazione

**Riduzione del precariato** - L'art. 3, comma 94, prevede che entro il 30 aprile 2008 le Amministrazioni del pubblico impiego contrattualizzato predispongano, sentite le Organizzazioni sindacali, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione del seguente personale non dirigenziale: a) in servizio con contratto a tempo determinato in possesso dei requisiti di servizio triennale (di cui all'art. 1, commi 519 e 558, Finanziaria 2007); b) già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della Finanziaria 2008, e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa Amministrazione; è comunque escluso da queste procedure di stabilizzazione il personale di diretta collaborazione degli organi politici presso le Amministrazioni pubbliche nonché il personale a contratto che svolge compiti di insegnamento e di ricerca nelle Università e negli enti di ricerca. Le Amministrazioni pubbliche interessate alle procedure di stabilizzazione possono continuare ad avvalersi del personale assunto con contratto a tempo determinato sulla base delle procedure selettive (art. 1, commi 529 e 560, Finanziaria 2007).

**Stabilizzazione dei rapporti a termine** - L'art. 3, comma 90, fermo restando che l'accesso ai ruoli della Pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge, fa salve le procedure di stabilizzazione disciplinate dall'art. 1, comma 519, della Finanziaria 2007 per gli anni 2008 e 2009, che riguardavano il personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni o che fosse stato in servizio per almeno tre anni nell'ultimo quinquennio. Il successivo comma 526 consentiva poi alle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, compresi i Corpi di poli-

zia ed il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali, agli enti pubblici non economici ed agli altri enti del pubblico impiego contrattualizzato di procedere, per gli anni 2008 e 2009, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale in possesso dei suindicati requisiti. La Finanziaria consente a questi stessi soggetti di ammettere alla procedura di stabilizzazione anche il personale che consegue i requisiti di anzianità di servizio in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007. Analoga disposizione è dettata per il personale delle Amministrazioni regionali e locali. Il limite massimo del quinquennio, quale arco temporale cui riferire il requisito della prestazione di servizio triennale, costituisce, secondo quanto espressamente stabilito dall'art. 3, comma 90, principio generale e produce effetti anche nella stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; conseguentemente la disposizione che prevede il requisito dell'effettuazione di non meno di 120 giorni di servizio, richiesto ai fini delle procedure di stabilizzazione, si interpreta nel senso che tale requisito deve sussistere nel quinquennio. Le Amministrazioni interessate continuano, comunque, ad avvalersi del personale in questione nelle more delle procedure di stabilizzazione.

**Situazioni specifiche** - Ulteriori misure di stabilizzazione riguardano situazioni specifiche:

a) *progetto ambiente*: l'art. 3, comma 113, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della Finanziaria 2008, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno nel quadro del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, nonché le Agenzie regionali per l'ambiente (Arpa), fermo restando il rispetto delle regole del patto, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni o che sia stato in servizio per almeno tre anni nell'ultimo quinquennio, selezionato dal Ministero dell'ambiente e presso gli stessi funzionalmente utilizzato per supportare l'attuazione del progetto operativo «Ambiente» e del progetto operativo «Difesa del suolo», nell'ambito del programma operativo nazionale di assistenza tecnica e azioni di sistema (PON ATAS) per il quadro comunitario di sostegno 2000-2006;

b) *parchi nazionali*: l'art. 27-bis, Dl n. 159/2007 (collegato alla Finanziaria) stabilisce che, nei limiti dell'importo stanziato dall'art. 1, comma 940, della

Finanziaria 2007, gli enti Parco nazionale della Maiella e del Gran Sasso e dei Monti della Laga sono autorizzati ad utilizzare le somme eccedenti quelle occorrenti per la stabilizzazione del personale fuori ruolo interessato dal suddetto comma 940 per l'assunzione dei lavoratori già titolari di rapporto di lavoro precario e degli ex lavoratori socialmente utili, previa procedura selettiva;

*c) Croce Rossa:* l'art. 2, comma 374, prevede che nei confronti del personale a tempo determinato dell'Associazione italiana della Croce Rossa trovano applicazione le generali disposizioni in tema di stabilizzazione; per i lavoratori in possesso dei requisiti di servizio triennale che non possono essere stabilizzati per mancanza di disponibilità di posti vacanti nell'organico, nel rispetto della vigente normativa in materia di assunzioni, si deve procedere ad un graduale assorbimento del personale presso gli enti del Servizio sanitario nazionale e presso le Regioni, tenuto conto delle qualifiche e dei profili professionali, e nel rispetto delle procedure previste per le altre Pubbliche amministrazioni e dei vincoli di contenimento delle spese di personale cui sono sottoposti i predetti enti, sulla base di un protocollo da stipulare con le Regioni nelle competenti sedi istituzionali, su proposta del Ministero della salute di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia;

*d) Regione siciliana:* l'art. 2, comma 560, autorizza la Regione siciliana, in deroga ai limiti di legge e con oneri a carico del proprio bilancio, a trasformare a tempo indeterminato i contratti stipulati con il personale di Protezione civile proveniente da organismi di diritto pubblico (individuato dall'art. 76 della legge regionale della Regione siciliana 1° settembre 1993, n. 25) già equiparato a quello dalla stessa amministrato.

### Misure di reclutamento

**Criteria di selezione** - L'art. 3, comma 86, stabilisce, anzitutto, che le assunzioni autorizzate per l'anno 2007 ai sensi della Finanziaria 2005 (art. 1, comma 96) e della Finanziaria 2007 (art. 1, commi 518, 520 e 528) possono essere effettuate entro il 31 maggio 2008.

Il successivo comma 87 aggiunge il comma 5-ter all'art. 35, Dlgs n. 165/2001, statuendo che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le Amministrazioni pubbliche rimangano vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali.

L'art. 3, comma 106, dispone che i bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle Pubbliche amministrazioni possono prevedere una

riserva di posti non superiore al 20% per il personale non dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di esperienze di lavoro subordinato a tempo determinato presso Pubbliche amministrazioni, in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007, nonché il riconoscimento, in termini di punteggio, del servizio prestato presso le Pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data.

**Turn over** - L'art. 3, comma 102, consente per l'anno 2010 alle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali, agli enti pubblici non economici ed agli altri enti dell'impiego pubblico contrattualizzato di procedere, previo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. Ulteriori possibilità di assunzione, sempre per l'anno 2010, sono previste per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime.

**Autonomie locali** - La Finanziaria consente deroghe al blocco delle assunzioni da parte degli enti delle autonomie regionali e locali sottoposti al patto di stabilità interno (art. 3, comma 120), statuendo però che, fermi restando i vincoli fissati dal patto per l'esercizio in corso, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni: *a)* l'ente deve aver rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio; *b)* il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non deve essere superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario; *c)* il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non deve superare quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto. Per gli enti non sottoposti al patto il successivo comma 120 subordina eventuali deroghe al rispetto delle seguenti condizioni: *a)* il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non deve essere superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15%; *b)* il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non deve superare quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20%.

**Contratti di formazione e lavoro** - L'art. 1, com-

ma 345, autorizza l'Agenzia delle Entrate a stipulare contratti di formazione e lavoro, utilizzando prioritariamente le graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate e per le quali il limite di età anagrafica vigente per i contratti di formazione e lavoro dei soggetti risultati idonei è riferito alla data di formazione della graduatoria stessa; ovvero può ricorrere alla mobilità. L'utilizzo delle graduatorie è effettuato mediante la stipula di 750 contratti con soggetti risultati idonei.

**Collocamento obbligatorio** - L'art. 3, comma 123, estende agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, le disposizioni relative al diritto al collocamento obbligatorio.

**Situazioni specifiche** - Ulteriori misure di reclutamento riguardano situazioni specifiche:

*a) musei e luoghi di cultura:* al fine di incrementare la fruizione degli istituti e luoghi di cultura anche attraverso l'estensione degli orari di apertura, l'art. 3, comma 107, autorizza il Ministero per i beni e le attività culturali a bandire concorsi e procedere all'assunzione straordinaria di 400 assistenti alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico, calcografi, di posizione economica B3;

*b) beni paesaggistici e culturali:* al fine di rafforzare le strutture tecnico-amministrative preposte alla tutela del paesaggio e dei beni architettonici, archeologici, storico-artistici, archivistici e librari, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a bandire concorsi e procedere all'assunzione straordinaria di complessive 100 unità di personale di posizione economica C1, scelte tra architetti, archeologi, storici dell'arte, archivisti, bibliotecari ed amministrativi;

*c) dirigenza sanitaria:* l'art. 3, comma 115, nel modificare l'art. 1, comma 565, lett. c), n. 3, della Finanziaria 2007, regola la valutazione del servizio prestato presso l'azienda che bandisce il concorso per il reclutamento della dirigenza sanitaria;

*d) Camere di commercio:* l'art. 3, comma 116, consente alle Camere di commercio di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari ad una percentuale di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, così determinata: *a)* 70%, se l'indice di equilibrio economico-finanziario risulta inferiore a 35; *b)* 35%, se l'indice di equilibrio economico-finanziario risulta compreso tra 36 e 45; *c)* 25%, se l'indice di equilibrio economico-finanziario risulta superiore a 45;

*e) istituti penitenziari:* l'art. 3, comma 119, al fine di fronteggiare le carenze di personale educativo all'interno degli Istituti penitenziari, autorizza il Ministero della giustizia all'immissione in servizio fino ad un massimo di 22 unità di personale risultato idoneo in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici di educatore professionale di posizione economica C1, a tempo determinato, da destinare all'area penitenziaria della Regione Piemonte;

*f) lavori socialmente utili:* l'art. 43, Dl n. 159/2007 (collegato alla Finanziaria) stabilisce che le assunzioni dei soggetti collocati in attività socialmente utili (disciplinate dall'art. 1, comma 1156, lett. f e f-bis, Finanziaria 2007) possono essere effettuate anche in soprannumero, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per i Comuni con meno di 5.000 abitanti dall'art. 1, comma 562, della Finanziaria 2007; i Comuni che dispongono le assunzioni in soprannumero non possono procedere ad altre assunzioni di personale fino al totale riassorbimento della relativa temporanea eccedenza. L'art. 2, comma 559, autorizza il Ministero del lavoro, previa intesa con la Conferenza per i rapporti Stato-Regioni, nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, a concedere un contributo ai Comuni con meno di 50.000 abitanti per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale da almeno otto anni, utilizzando quota parte delle risorse trasferite alle Regioni in attuazione della legge 17 maggio 1999, n. 144;

*g) Agenzia delle Entrate:* l'art. 1, comma 346, consente all'Agenzia delle Entrate, ai fini del conseguimento degli obiettivi di incremento delle entrate fiscali e di potenziamento dell'azione di contrasto all'evasione, di utilizzare una quota a valere sulle maggiori entrate per procedere a nuove assunzioni;

*h) Comunità atlantica:* l'art. 2, comma 100, istituisce specifico fondo presso il Ministero dell'economia al fine di favorire l'assunzione nelle Pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2006, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, e che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2006; con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno fissati i criteri e le procedure per l'assunzione di questo personale, nonché per l'assegnazione delle risorse finanziarie alle amministrazioni interessate;

*i) Agenzia per i servizi sanitari regionali:* l'art. 2,



comma 366, per consentire all'Agenzia per i servizi sanitari regionali di far fronte tempestivamente e con completezza agli ulteriori compiti istituzionali, ne ridetermina la dotazione organica di personale, autorizzando la copertura dei posti di nuova istituzione;

*l) fondazioni lirico-sinfoniche:* l'art. 2, comma 399, mentre vieta alle fondazioni lirico-sinfoniche di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli anni 2008, 2009 e 2010, stabilisce che possono essere effettuate assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico, tecnico ed amministrativo per i posti specificatamente vacanti nell'organico funzionale approvato, esclusivamente al fine di sopperire a comprovate esigenze produttive, previa autorizzazione del Ministero vigilante; per il medesimo periodo il personale a tempo determinato non può superare il 15% dell'organico funzionale approvato;

*m) Cnipa:* l'art. 2, comma 632, stabilisce che il fabbisogno di personale e le relative risorse economiche del Centro nazionale per l'informatica nella Pubblica amministrazione sono determinate nell'ambito di un piano triennale recante obiettivi, attività e risultati attesi, aggiornato annualmente e nei limiti della dotazione organica stabilita con il regolamento di organizzazione dello stesso Centro; il piano è approvato con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni delle pubbliche amministrazioni di concerto con il Ministero dell'economia, previa consultazione delle Organizzazioni sindacali.

Mirate assunzioni sono consentite dall'art. 1, commi 347-349, al fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, di soccorso pubblico, di ispettorato e di controllo di altre Amministrazioni statali al Corpo dei Vigili del fuoco, all'amministrazione penitenziaria, nei ruoli degli ispettori del lavoro, all'Agenzia delle dogane, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (Apat), al Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della Pubblica amministrazione, nonché, in forza del successivo comma 355, per il reclutamento di magistrati amministrativi e contabili e di avvocati e procuratori dello Stato. L'art. 2, comma 614, lett. *a*), infine, aumenta il ruolo organico della magistratura ordinaria, rideterminandolo in 10.151 unità.

### Misure retributive

**Limitazione delle retribuzioni** - Le disposizioni più significative in materia retributiva sono contenute nell'art. 3, commi 43-58: il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retri-

buzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con Pubbliche amministrazioni statali, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, Università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio metropolitano, non può superare quello del primo presidente della Corte di cassazione. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai dirigenti.

Il limite non si applica alle attività di natura professionale e ai contratti d'opera, che non possono in alcun caso essere stipulati con chi ad altro titolo percepisce emolumenti o retribuzioni, aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale che consenta di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza.

Nessun atto comportante spesa ai sensi di queste disposizioni può ricevere attuazione se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito *web* dell'Amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita. Le disposizioni sul tetto retributivo non possono essere derogate se non per motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a tre anni, ferma restando la loro pubblicità.

Le Amministrazioni, gli enti e le società per i quali il limite trova applicazione sono tenuti alla preventiva comunicazione dei relativi atti alla Corte dei conti. Per le Amministrazioni dello Stato possono essere autorizzate deroghe con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia, nel limite massimo di 25 unità, corrispondenti alle posizioni di più elevato livello di responsabilità.

Coloro che sono legati da un rapporto di lavoro con organismi pubblici anche economici ovvero con società a partecipazione pubblica o loro partecipate, collegate e controllate, e che sono al tempo stesso componenti degli organi di governo o di controllo dell'organismo o società con cui è instaurato un rapporto di lavoro, sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di

previdenza e di assistenza. Ai fini dell'applicazione di tale disposizione sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.

Alla Banca d'Italia ed alle altre autorità indipendenti la disposizione si applica limitatamente alle previsioni di pubblicità e trasparenza per le retribuzioni e gli emolumenti comunque superiori al limite anzidetto. La legge di riforma delle stesse autorità dovrà, peraltro, disciplinare in via generale i modi di finanziamento, i controlli sulla spesa, nonché le retribuzioni e gli emolumenti, perseguendo gli obiettivi di riduzione di costi e contenimento di retribuzioni ed emolumenti.

Per le Amministrazioni dello Stato, per la Banca d'Italia e le autorità indipendenti, il trattamento economico complessivo corrisposto ai soggetti cui non si applica il «tetto» non può comunque superare il doppio di quello del primo presidente della Corte di cassazione.

Le disposizioni sul «tetto» non si applicano ai contratti di diritto privato in corso alla data del 28 settembre 2007. Se il superamento dei limiti deriva dalla titolarità di uno o più incarichi, mandati e cariche di natura non privatistica, o da rapporti di lavoro di natura non privatistica con i soggetti pubblici di cui si tratta, si procede alla decurtazione annuale del trattamento economico complessivo di una cifra pari al 25% della parte eccedente il «tetto»; la decurtazione annuale cessa al raggiungimento del «tetto». Alla medesima decurtazione si procede anche nel caso in cui il superamento del limite sia determinato dal cumulo con emolumenti derivanti dai contratti anzidetti. In caso di cumulo di più incarichi, cariche o mandati, la decurtazione opera a partire dall'incarico, carica o mandato da ultimo conferito.

Le disposizioni sul «tetto» si applicano comunque alla stipula di tutti i nuovi contratti ed al rinnovo per scadenza di tutti i contratti in essere, che non possono in alcun caso essere prorogati oltre la scadenza prevista.

Tutte le retribuzioni dirigenziali e i compensi per la conduzione di trasmissioni di qualunque genere presso la Rai sono rese note alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

La Corte dei conti verifica l'attuazione delle disposizioni sul «tetto» in sede di controllo successivo sulla gestione del bilancio.

**Limitazione dello straordinario** - L'art. 3, comma 81, dispone che le Amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo e la presidenza del Consiglio dei Ministri, provvedono,

sulla base delle specifiche esigenze, da valutare in sede di contrattazione integrativa e finanziate nell'ambito dei fondi unici di amministrazione, all'attuazione delle tipologie di orario di lavoro previste dalle vigenti norme contrattuali, comprese le forme di lavoro a distanza, al fine di contenere il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario. In ogni caso, a decorrere dal 2008, per queste Amministrazioni la spesa per prestazioni di lavoro straordinario va contenuta entro il limite del 90% delle risorse finanziarie allo scopo assegnate per l'anno finanziario 2007.

Le Pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze.

Le disposizioni sulla limitazione dello straordinario si applicano anche, a decorrere dal 2009, ai Corpi di polizia ad ordinamento civile e militare, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Le eventuali e indilazionabili esigenze di servizio, non fronteggiabili sulla base delle risorse disponibili per il lavoro straordinario o attraverso una diversa articolazione dei servizi e del regime orario e delle turnazioni, andranno fronteggiate nell'ambito delle risorse assegnate agli appositi fondi per l'incentivazione del personale, previsti dai provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali o di concertazione. A tali fini si dovrà provvedere al maggiore utilizzo ed all'apposita finalizzazione degli istituti retributivi già stabiliti dalla contrattazione decentrata per fronteggiare esigenze che richiedono il prolungato impegno nelle attività istituzionali.

**Denunce mensili telematiche** - Una misura di natura retributiva è collegata ai contenuti fiscali della Finanziaria. L'art. 1, comma 131, dispone che a decorrere dal 2009 le certificazioni fiscali rilasciate dal sostituto d'imposta al personale delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici nazionali sono rese disponibili con le stesse modalità previste per l'invio per via telematica, all'indirizzo di posta elettronica assegnato a ciascun dipendente, del cedolino per il pagamento delle competenze stipendiali (Dm 12 gennaio 2006).

La norma si ricollega all'art. 44-bis, Dl 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, aggiunto dall'art. 1, comma 121, della Finanziaria 2008, in base al quale, al fine di semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta tenuti al rilascio del Cud, a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2009, i sostituti, compresi i datori di lavoro del pubblico impiego,



comunicano mensilmente in via telematica i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, mediante dichiarazione mensile, da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

**Fringe benefits** - L'art. 2, comma 596, stabilisce che a decorrere dal 2008 la cilindrata media delle autovetture di servizio assegnate in uso esclusivo e non esclusivo nell'ambito delle magistrature e di ciascuna Amministrazione civile dello Stato non può superare i 1600 centimetri cubici, escludendo dal computo le autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e della protezione civile. Il successivo comma 602 impone alle Amministrazioni del pubblico impiego contrattualizzato di adottare piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo sia delle autovetture di servizio (attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo) sia dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio (con esclusione dei beni infrastrutturali). Analoghe iniziative il comma 608 impone di adottare a Regioni, Province autonome ed enti del Servizio sanitario nazionale.

Per quanto riguarda gli alloggi servizio, l'art. 2, comma 636, fa carico al Ministero della difesa di procedere all'individuazione di tre categorie di alloggi di servizio: *a)* alloggi da assegnare al personale per il periodo di tempo in cui svolge particolari incarichi di servizio richiedenti la costante presenza del titolare nella sede di servizio; *b)* alloggi da assegnare per una durata determinata e rinnovabile in ragione delle esigenze di mobilità e abitative; *c)* alloggi da assegnare con possibilità di opzione di acquisto mediante riscatto. Il Ministro adotta quindi il regolamento di attuazione per la realizzazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio, sentito il Cocer ed acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari; fino all'entrata in vigore del regolamento sono sospese le azioni intese ad ottenere il rilascio forzoso dell'alloggio di servizio, sussistendo la regolarità del pagamento dei canoni e degli oneri accessori.

**Contrattazione collettiva** - L'art. 3, commi 137-144, disciplina la contrattazione collettiva del pubblico impiego, stabilendo anzitutto che per il biennio 2008-2009 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati complessivamente in 240 milioni di euro per il 2008 e in 355 milioni

di euro a decorrere dal 2009. Per il biennio 2008-2009, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 117 milioni di euro per il 2008 e in 229 milioni di euro a decorrere dal 2009 con specifica destinazione, rispettivamente, di 78 milioni di euro e 116 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia.

Queste disposizioni si ricollegano a quella dettata dall'art. 15, Dl n. 159/2007 che, per far fronte ai maggiori oneri contrattuali del biennio 2006-2007 relativi all'anno 2007, derivanti dall'applicazione degli accordi ed intese intervenute in materia di pubblico impiego nell'anno 2007, ha autorizzato una spesa aggiuntiva massima di 1.000 milioni di euro lordi, per la retrodatazione al 1° febbraio 2007 degli incrementi di stipendio per i quali gli atti negoziali hanno previsto decorrenze successive a tale data. L'art. 15 trova applicazione: *a)* per il personale delle Amministrazioni dello Stato destinatario di contratti collettivi nazionali relativi al biennio 2006-2007 definitivamente sottoscritti entro il 1° dicembre 2007; *b)* per il personale statale in regime di diritto pubblico per il quale, entro il termine del 1° dicembre 2007, siano stati emanati i decreti di recepimento degli accordi sindacali o dei provvedimenti di concertazione relativi al biennio 2006-2007; *c)* per il personale dipendente dalle Amministrazioni del settore pubblico non statale per il quale, entro il 1° dicembre 2007, siano stati sottoscritti definitivamente i contratti collettivi nazionali relativi al biennio 2006-2007. Gli importi così corrisposti costituiscono anticipazione dei benefici complessivi del biennio 2006-2007, da definire successivamente in sede contrattuale.

Al fine di contenere la dinamica dei redditi da lavoro dipendente nei limiti delle compatibilità finanziarie fissate per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo e di quantificazione delle risorse contrattuali, i Comitati di settore si attengono, quale limite massimo di crescita retributiva complessiva, ai criteri e parametri, anche metodologici, previsti per il personale delle Amministrazioni dello Stato.

Particolari disposizioni sono dettate per il rinnovo contrattuale del biennio 2006-2007, in occasione del quale si dovrà provvedere alla valorizzazione del ruolo e della funzione dei segretari comunali e provinciali ed alla razionalizzazione della struttura retributiva della categoria attraverso strumenti che assicurino la rigorosa attuazione del principio dell'onnicomprendività della retribuzione, con particolare riguardo alla contrattazione

integrativa e agli istituti ivi disciplinati. Ai predetti fini, nell'ambito del fondo di mobilità, una quota di 5 milioni di euro è destinata, a decorrere dal 2008, con finalità perequative e solidaristiche, agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno. Per gli enti locali sottoposti al patto, invece, sono definite, in sede contrattuale, puntuali misure volte ad assicurare il raggiungimento di questi obiettivi anche con il concorso delle risorse derivanti dalla razionalizzazione delle singole voci retributive alla copertura degli oneri del rinnovo contrattuale e fermo restando il rispetto del patto.

**Previdenza complementare** - Misure propedeutiche all'avvio anche nel settore del pubblico impiego del regime di finanziamento della previdenza complementare, già realizzato nel lavoro privato, sono quelle contenute nell'art. 2, commi 508 e 509, in base alle quali:

a) le risorse assegnate per l'anno 2008 (art. 74, comma 1, Finanziaria 2001) per fare fronte all'obbligo della Pubblica amministrazione di contribuire, quale datore di lavoro, al finanziamento dei Fondi gestori di previdenza complementare dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, possono essere utilizzate pure ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (lo «start up»);

b) a decorrere dal 2008 le quote aggiuntive del contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale del comparto Scuola sono iscritte in un apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione; la quota aggiuntiva del contributo del datore di lavoro è versata al relativo Fondo di previdenza complementare, con le stesse modalità previste dalla normativa vigente per il versamento della quota parte a carico del lavoratore (in relazione al finanziamento del «Fondo Espero»).

**Bilinguismo** - L'art. 2, comma 376, al fine di riconoscere i particolari oneri connessi allo svolgimento bilingue della funzione, ridetermina in 400 euro la misura mensile dell'indennità speciale di seconda lingua prevista per il personale di magistratura ordinaria, amministrativa e contabile con conoscenza della lingua tedesca in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale.

### Categorie particolari

**Scuola** - Anzitutto sono state abrogate le norme che disciplinavano la formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento (art. 5, legge 28 marzo 2003, n. 53, e Dlgs 17 ottobre 2005, n. 227). L'art. 2, comma 423, dispone che nelle

more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, anche al fine di assicurare regolarità alle assunzioni di personale docente sulla base del numero dei posti vacanti e disponibili effettivamente rilevati e di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato, con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca, è definita la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale e dell'attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il reclutamento del personale docente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e fermo restando il vigente regime autorizzatorio delle assunzioni. È fatta salva, comunque, la validità delle graduatorie permanenti, già trasformate in graduatorie ad esaurimento dall'art. 1, comma 605, lett. c), della Finanziaria 2007.

L'art. 2, comma 418, lett. d), stabilisce che per una maggiore qualificazione dei servizi scolastici, da realizzare anche attraverso misure di carattere strutturale, l'assorbimento del personale inserito nel piano di riconversione professionale del personale docente in soprannumero sull'organico provinciale (art. 1, comma 609, Finanziaria 2007) deve essere completato non più entro il corrente anno scolastico, bensì entro il termine dell'anno scolastico 2009-2010, mentre la riconversione di questi docenti è attuata anche prescindendo dal possesso dello specifico titolo di studio richiesto per il reclutamento del personale, tramite corsi di specializzazione intensivi, compresi quelli di sostegno, cui è obbligatorio partecipare.

L'art. 3, comma 126, consente, al fine di rispondere alle esigenze di garantire la ricollocazione di dipendenti pubblici in situazioni di esubero, di disporre la mobilità, anche temporanea, del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento. A tali fini detto personale è iscritto in un ruolo speciale ad esaurimento. Nelle more della definizione del contratto collettivo nazionale quadro per l'equiparazione dei profili professionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti, in via provvisoria, i criteri di raccordo ed armonizzazione con la disciplina contrattuale ai fini dell'inquadramento in profili professionali amministrativi, nonché, con accordi di mobilità anche intercompartimentale, gli appositi percorsi formativi finalizzati alla riconversione professionale del personale interessato. Il successivo comma 131 stanziava comunque per il personale docente del comparto



Scuola a decorrere dal 2008, in attuazione dell'accordo sottoscritto dal Governo e dalle Organizzazioni sindacali il 6 aprile 2007, la somma di 210 milioni di euro da utilizzare per la valorizzazione e lo sviluppo professionale della carriera docente, mentre il comma 146 stabilisce che in sede di rinnovo contrattuale relativo al biennio economico 2008-2009 venga esaminata anche la posizione giuridico-economica del personale ausiliario, tecnico e amministrativo trasferito dagli enti locali allo Stato (legge 3 maggio 1999, n. 124).

L'art. 2, comma 421 contiene il numero dei posti degli insegnanti di sostegno, a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, entro il limite massimo complessivo del 25% del numero delle sezioni e delle classi previste nell'organico di diritto dell'anno scolastico 2006-2007; sarà il Ministro della pubblica istruzione, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia, a definire modalità e criteri per il conseguimento di tale obiettivo, con riferimento alle effettive esigenze rilevate, assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli alunni diversamente abili, anche attraverso opportune compensazioni tra Province diverse ed in modo da non superare un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili. La dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno è progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell'anno scolastico 2010-2011, di una consistenza organica pari al 70% del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006-2007, con il fine di evitare la formazione di nuovo personale precario, fermo restando il regime autorizzatorio basato sulla determinazione da parte del Consiglio dei Ministri del numero massimo complessivo di assunzioni compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente: sicché le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire con le procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale (art. 39, comma 3-bis, legge 27 dicembre 1997, n. 449). Il numero di assunzioni a tempo indeterminato per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario è stato elevato dalle originarie 20.000 unità a complessive 30.000 unità.

L'art. 1, comma 208, prevede che per il 2008 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda, e fino a capienza della stessa, nella misura del 19% delle spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste

a carico, fino ad un importo massimo di 500 euro, per l'autoaggiornamento e per la formazione.

**Forze armate e Corpi di polizia** - L'art. 3, comma 88, autorizza per l'anno 2008 la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente, entro un limite di spesa pari a 80 milioni di euro per il 2008 ed a 140 milioni di euro a decorrere dal 2009. Tali risorse possono essere destinate anche al reclutamento del personale proveniente dalle Forze armate. A tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia, un apposito fondo, alla cui ripartizione si provvede con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro il 31 marzo 2008. Il successivo comma 97 stabilisce che per le assunzioni nelle carriere iniziali delle Forze di polizia le amministrazioni interessate debbano provvedere prioritariamente mediante l'assunzione dei volontari delle Forze armate utilmente collocati nelle rispettive graduatorie dei concorsi già banditi che abbiano ultimato la ferma e, per i rimanenti posti, mediante concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti. I vincitori dei concorsi sono immessi direttamente nelle carriere iniziali.

Al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonché al personale civile italiano nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, che abbiano contratto infermità o patologie tumorali connesse all'esposizione e all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico, ovvero al coniuge, al convivente, ai figli superstiti nonché ai fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti in caso di decesso a seguito di tali patologie, l'art. 3, comma 78, autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010. La disciplina dei termini e delle modalità per la corresponsione è affidata ad un decreto ministeriale da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Finanziaria. Le limitazioni allo straordinario stabilite in via generale per il pubblico impiego contrattualizzato devono trovare applicazione, a decorrere dal 2009, anche ai Corpi di polizia ad ordinamento civile e militare, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Le eventuali e indi-

lazionabili esigenze di servizio, non fronteggiabili sulla base delle risorse disponibili per il lavoro straordinario o attraverso una diversa articolazione dei servizi e del regime orario e delle turnazioni, vanno fronteggiate nell'ambito delle risorse assegnate agli appositi fondi per l'incentivazione del personale, previsti dai provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali o di concertazione. Ai predetti fini si provvede al maggiore utilizzo e all'apposita finalizzazione degli istituti retributivi già stabiliti dalla contrattazione decentrata per fronteggiare esigenze che richiedono il prolungato impegno nelle attività istituzionali, fatte salve le ulteriori risorse individuate dall'art. 3, comma 133, della Finanziaria e destinate al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia perché siano utilizzate anche per interventi in materia di buoni pasto e per l'adeguamento delle tariffe orarie del lavoro straordinario.

Istituito inoltre nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo di parte corrente con una dotazione di 13 milioni di euro per il 2008, 40 milioni di euro per il 2009 e 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2010 per le esigenze di funzionamento del Corpo della Guardia di finanza, con particolare riguardo anche alle spese per prestazioni di lavoro straordinario e indennità di missione, acquisto di carburante per gli autoveicoli e manutenzione degli stessi.

L'art. 3, comma 126, consente, al fine di rispondere alle esigenze di garantire la ricollocazione dei marescialli in situazioni di esubero, di disporre trasferimenti anche temporanei di contingenti di marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica da ricollocare, previa selezione in relazione alle effettive esigenze, prioritariamente in un ruolo speciale ad esaurimento del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.

Il personale dell'Arma dei carabinieri, stabilizzato ai sensi dell'art. 1, commi 519 e 526, della Finanziaria 2007, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 92, è collocato in soprannumero rispetto all'organico dei ruoli.

**Trasporto locale** - L'art. 1, comma 304, estende al settore del trasporto pubblico locale, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato, il sistema di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi approntato dall'art. 2, comma 28, legge 23 dicembre 1996, n. 662. Questo delega alla decretazione del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia, l'adozione di misure basate sulla costituzione presso l'Inps, da parte della contrattazione collettiva nazionale, di un apposito fondo finanziato mediante un contributo sulla re-

tribuzione non inferiore allo 0,50%; sarà la stessa contrattazione a definire gli specifici trattamenti ed i relativi criteri, entità, modalità di concessione, entro i limiti delle risorse costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei correlati contributi figurativi.

Il successivo comma 308 prevede poi che, a decorrere dall'anno 2008, i finanziamenti statali per il rinnovo del contratto relativo al settore del trasporto pubblico locale siano corrisposti direttamente alle Regioni a statuto ordinario dal Ministero dell'economia, con attribuzione mensile a ciascuna Regione.

L'esclusione delle spese relative ai rinnovi contrattuali del settore del trasporto pubblico locale dal patto di stabilità interno si applica esclusivamente nei confronti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

**Specializzazioni mediche** - Al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione mediche possono partecipare, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 440, i laureati in medicina e chirurgia, nonché gli studenti iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia che devono sostenere soltanto la prova finale per il conseguimento del titolo di laurea. Questi ultimi, superato il concorso, possono essere ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano la laurea; entrambi devono essere in possesso anche dell'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale entro la data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione immediatamente successiva al concorso espletato.

**Professori universitari** - A decorrere dal 1° gennaio 2008 il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è ridotto a due anni accademici e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel terzo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico: così prevede l'art. 2, comma 441. Dal 1° gennaio 2009 questo periodo è ridotto ad un anno accademico e saranno posti in quiescenza al termine dell'anno accademico coloro che alla medesima data saranno in servizio come professori nel secondo anno accademico fuori ruolo. Infine, a decorrere dal 1° gennaio 2010, il periodo di fuori ruolo precedente la quiescenza è definitivamente abolito e saranno posti in quiescenza al termine dell'anno accademico coloro che alla medesima data saranno in servizio come professori nel primo anno accademico fuori ruolo.

**Rapporti di consulenza** - Le Pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni, o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso, sono tenute a pubblicare

sul proprio sito *web* i relativi provvedimenti, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato; in caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente al Dipartimento della funzione pubblica. L'art. 3, comma 18, regola l'aspetto sanzionatorio stabilendo che i contratti relativi a rapporti di consulenza con le Pubbliche amministrazioni sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.

L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio (art. 42, comma 2, lettera *b*, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al Dlgs n. 267/2000). Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono fissati i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di questi incarichi o consulenze, nonché il limite massimo della relativa spesa annua. L'affi-

damento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni regolamentari sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione.

Dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale saranno individuati gli uffici e le strutture per i quali sussistono contratti di consulenza e di durata continuativa indispensabili per assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali vengono soppressi tutti i contratti di consulenza di durata continuativa riferibili al personale facente parte di speciali uffici o strutture, comunque denominati, istituiti presso le Amministrazioni dello Stato, fatta eccezione per le consulenze preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio e delle attività culturali e storico-artistiche e alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Le relative funzioni sono demandate alle direzioni generali competenti per materia ovvero per vicinanza di materia. Il personale di ruolo dipendente dall'Amministrazione statale è restituito a quella di appartenenza ovvero può essere inquadrato in uno degli uffici del Ministero presso cui presta servizio.

## LE GUIDE PRATICHE DE IL SOLE 24 ORE

**GUIDA PRATICA  
LAVORO 2/2007**a cura di **Gabriele Bonati e Pietro Gremigni**

Il volume analizza **tutti i temi fondamentali del diritto del lavoro**, guidando il lettore direttamente alla soluzione del **caso concreto**, che viene esposto e risolto alla luce della normativa e delle circolari vigenti. **La sua struttura ipertestuale**, arricchita dalla presenza costante di tabelle di sintesi, diagrammi di flusso e schemi logici, **permette di reperire con immediatezza ogni informazione utile**. **In più, l'aggiornamento on line**, per consultare le ultime notizie in materia, direttamente dal Suo computer.

Pagg. 750 – € 47,00

**NUOVA  
EDIZIONE**Il Sole  
**24 ORE**

Per ulteriori informazioni: tel. 02.4587010

Disponibile anche nelle migliori librerie

SHOPPING24 Disponibile anche sul sito [www.shopping24.it](http://www.shopping24.it)